

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
 Via Marostica 8 – 20146 Milano

**IMMEDIATAMENTE
 ESECUTIVA**

Seduta del giorno 17.12.2013

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Amministrazione:			Presenti	Assenti
Dott.ssa	Laura Iris Ferro	Presidente	X	
Sig.	Bruno Perboni	Vice Presidente	X	
Dott.	Luigi Davide Clerici	Consigliere	X	
Dott.ssa	Francesca Crippa	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Marcello Crivellini	Consigliere	X	
Dott.	Prof. Francesco Longo	Consigliere		X
On.le	Tiziana Maiolo	Consigliere		X

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Giovanni Maria Soro)

Funge da verbalizzante _____

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione o Area proponente o competente per materia:	Responsabile dell'Area proponente/Responsabile del procedimento	Parere di regolarità contabile del	Parere di regolarità tecnica del Responsabile della Direzione o Area proponente o competente per materia
	AA.GG.LL.	(Avv. Massimo Meraviglia)	(Rag. Battista Laselva)	Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia)

OGGETTO: ricorso avanti il Consiglio di Stato nei confronti dell'Arch. M.I. avverso l'ordinanza cautelare del 29.11.2013 n. 1306/2013 R.P.C.- R.G.N. 2474/2013 .

Il Consiglio di Amministrazione,

richiamata la Deliberazione

rilevato che in data 10.10.2013 veniva notificato all'A.S.P. I.M.M. e S. e P.A.T. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede Milano promosso dall'Arch. I' M. , e che detto ricorso è rivolto a richiedere:

"A) In via cautelare si chiede che l'Ecc.mo Tribunale, previa fissazione di udienza in camera di Consiglio ed audizione dei procuratori delle parti, voglia sospendere il provvedimento impugnato per tutto il tempo che occorrerà al ricorrente per far valere i propri diritti in via ordinaria di merito ed ordinare alla resistente di voler convocare la Commissione Esaminatrice e far svolgere al M. le prove concorsuali. B) Nel merito 1) annullare il provvedimento impugnato e conseguentemente la procedura selettiva e la graduatoria, conseguentemente condannare l'Ente resistente ad indire nuovamente la procedura selettiva di cui al bando di concorso in oggetto. 2) condannare l'Ente resistente a risarcire il danno causato al ricorrente che viene quantificato nell'ammontare dei compensi cui lo stesso avrebbe avuto diritto dal momento del superamento della procedura selettiva sino alla effettiva instaurazione del rapporto professionale 3) con vittoria di spese diritti e onorari";

dato atto che l'arch I. M. lamenta di essere stato escluso da una procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per prestazioni di supporto tecnico al Dipartimento Tecnico avente ad oggetto attività di progettazione e Direzione Lavori in materia di sicurezza;

evidenziato che l'esclusione è intervenuta perché relativa ad un procedimento di selezione per l'affidamento di un incarico equivalente ad un incarico precedentemente affidato allo stesso professionista che - al termine - aveva espresso riserva di impugnazione cui è regolarmente seguito ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere la conversione del rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

richiamata la Deliberazione consiliare n. 17=231 del 04.11.2013 con la quale si dava mandato giudiziale all'avv. Massimo Meraviglia a stare in giudizio avverso il ricorso sopraccitato;

Vista l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del 29.11.2013 n. 1306/2013 R.P.C.-R.G.N. 2474/2013 che accoglie la domanda cautelare ritenendo sussistere il fumus boni iuris in ordine alla pretesa azionata dal ricorrente;

considerata la necessità di proporre appello avanti il Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare sopraindicata stante la necessità di tutelare la posizione dell'Azienda, per il buon diritto, dimostrando l'infondatezza delle pretese degli avvocati Gianluigi Valesini e Laura Sitzia per conto dell'assistito Arch. M. I., per cui si ritiene opportuno conferire incarico professionale ad assistere l'Amministrazione all'avv. Massimo Meraviglia, Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali munendolo di procura alle liti al fine di costituirsi in giudizio presso il Consiglio di Stato;

letto l'art. 13 dello Statuto che prevede che il Presidente, legale rappresentante debba essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione a stare in giudizio;

visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità dell'atto del Dirigente responsabile della Unità Operativa competente in materia espresso ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003 e dell'art. 30 comma 1 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

acquisito il parere del Direttore Generale in ordine alla legittimità dell'atto espresso ai sensi dell'art. 30 comma 1 lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'Azienda;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di prendere atto del contenuto dell'ordinanza del TAR del 29.11.2013 n. 1306/2013 R.P.C.- R.G.N. 2474/2013 meglio illustrato in premessa;
- 2) di autorizzare il Presidente a presentare appello in Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare del TAR del 29.11.2013 n. 1306/2013 R.P.C.- R.G.N. 2474/2013 e contestualmente conferendo mandato giudiziale per tutte le attività di cui sopra all'avv. Massimo Meraviglia legale interno di questa Amministrazione munendolo di procura alle liti, al fine di assumere tutte le iniziative giudiziali più opportune a tutela dell'Ente;
- 3) di dare atto, ai sensi dell'art. 22 comma 4, del regolamento Regionale n. 11 del 4.06.2003, che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, stante la necessità di presentare appello al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza cautelare citata.